

Codice A1610B

D.D. 17 giugno 2020, n. 281

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) - Intervento: Sostituzione listellatura in legno e tetto in eternit con nuova copertura in beole a spacco - immobile sito in via Ettore Motta n. 24 omissis Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 281/A1610B/2020

DEL 17/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) - Intervento: Sostituzione listellatura in legno e tetto in eternit con nuova copertura in beole a spacco – immobile sito in via Ettore Motta n. 24 *omissis* Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis* pervenuta dal Comune di Orta San Giulio, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, avendo sospeso la commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESP/154/2020A/A1600A

Rif. n. 27562/A1610B del 11/03/2020

31362/A1610B del 25/03/2020

32152/A1610B del 30/03/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

Comune: ORTA SAN GIULIO (NO)

Intervento: Sostituzione listellatura in legno e tetto in eternit con nuova
copertura in beole a spacco – immobile sito in via Ettore Motta n. 24 - [REDACTED]

Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta tramite PEC dal Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) in data 11/03/2020, con nota prot. 2337 dell'11/03/2020, integrata in data 25/03/2020, e successivamente perfezionata in data 30/03/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente con comunicazione PEC in data 25/03/2020, perfezionata in data 30/03/2020,

considerato che gli interventi previsti consistono nella sostituzione dell'attuale manto di copertura del tetto in eternit con una nuova copertura in lastre di beola a spacco, posate su listellatura in legno, con contestuale sostituzione delle converse attualmente in piombo con converse in rame, conservando invece i canali e le discese,

nell'immobile denominato "Villa Motta"; la villa è individuata nella Tavola P.4 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) e negli elenchi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 delle Nda (elenco n. 8 – sistemi di ville, giardini e parchi) tra le aree e gli immobili di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica; costituisce inoltre – come si apprende dalla documentazione progettuale - edificio soggetto a "Vincolo Monumentale",

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto ricade all'interno delle aree tutelate con i seguenti provvedimenti di dichiarazione d'interesse pubblico:

D.M. 09/08/1950 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Orta San Giulio*, che tutela l'area in quanto "(...) costituisce un importante complesso panoramico",

D.M. 25/02/1974 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, sita in comune di Orta S. Giulio*, che tutela l'ambito in quanto "(...) presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, (...) cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero lago d'Orta".

D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese,*

Gozzano, S.Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio, che tutela l'area in quanto "(...) costituisce una fascia di territorio culturalmente e paesaggisticamente affine a quello strettamente costiero già vincolato (...)"

accertato che l'intervento stesso appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nei suddetti provvedimenti e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle rispettive schede n. rif. regionale A081, A083, B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) "i territori contermini ai laghi" del D.Lgs 42/2004,

considerata la durata limitata prevista per l'esecuzione dei lavori in esame, tale da non rendere necessario il trattamento superficiale dei teli di copertura del ponteggio con apposite stampe, riproducenti - ad esempio - la fisionomia dell'edificio,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

i lavori vengano eseguiti per quanto possibile e salvo causa di forza maggiore nel rispetto del cronoprogramma stabilito;

le attività connesse all'allestimento ed alla gestione del cantiere non compromettano l'area del giardino e del parco circostante.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta
1	Relazione Paesaggistica semplificata	1RELAZ_PAESSAG_SEMPL_.pdf.p7m	fa72d8ad2705f48ee72b4129fe995ec29a9f08733953db525bf94b9ab27d4e33
2	Dichiarazione di conformità al Ppr	2DICH_CONFORM_PPR_MARZO20.pdf.p7m	6cb7016951159743c2125bb8e565a2e7c2fcd379fbbcf9d956007500a157634d
3	Dichiarazione di conformità urbanistica	3DICH_CONF_URB_MARZ_20.pdf.p7m	d99698248e0a8f1f01e0379fe830484486209248d12a4daed4a085c6a24f98c9
4	Documentazione fotografica	4DOC_FOTO.pdf.p7m	ce99965df983448717bd89afac2d3982222bc21aed8a8d0

			82b319ce870ef51d4
5	Tavola di inquadramento (estratto catastale, aereofotogra- metrico, estratto Prgc)	5TAV_1_INQUADRAMENTO.pdf.p7m	2dc40d6b00f88069634b24b ede1a7029e1d1c27ab19cbd 0c6168d59a2a83917a
6	Elaborato grafico – Tav. 2 - progetto	6TAV_2_PROGETTO.pdf.p7m	59fa43cd6538a18a5fa6a557 1550cd90dfe46646245657fb 1a8ecfaf55881276

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

Via e-mail

Novara

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, governo e tutela del
territorio
Settore territorio e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. <vd. e-mail di trasmissione>

Class.

AMBITO E SETTORE	Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE	ORTA SAN GIULIO (NO) Sostituzione listellatura in legno e tetto in eternit con nuova copertura in beole a spacco
DATA RICHIESTA	data di arrivo richiesta 21/04/2020 (vs prot. 35903 del 21/04/2020) protocollo entrata richiesta n.4407 del 22/04/2020
RICHIEDENTE:	██████████ Privato
PROCEDIMENTO:	Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO	Regione Piemonte - Pubblico

Considerata la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Visto l'art. 103 del D.L. 17.03.2020 n.18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed inoltre l'art. 37 del D. L. 8.04.2020 n. 23, riguardanti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato il parere e la relazione della Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto facendo proprio il citato parere della Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

per IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Il responsabile dell'istruttoria

C. Galvan



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo